

COPIA

Deliberazione n. 28  
In data 29.04.2016  
Data pubblicazione

04 MAG 2016

**COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO**  
PROVINCIA DI BELLUNO

**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica

**OGGETTO: IUC – IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2016.**

L'anno duemilasedici addi ventinove del mese di aprile a partire dalle ore 09.00 nella Residenza Municipale, per riunione di Consiglio, eseguito l'appello, risultano:

////////////////////////////////////

1. FRANCESCHI Andrea
2. POMPANIN Enrico
3. MARTINOLLI Giovanna
4. VEROCAI Stefano
5. GHEDINA Marco
6. DANDREA Stefano
7. BELLIODIS Nicola
8. DE VILLA Marco
9. GHEZZE Stefano
10. GHEDINA Gianpietro
11. DAL PONT Rocco

Presenti	Assenti
*	*(giustificato)
*	*(giustificato)
*	
*	
*	
*	
*	
*	
*	
*	
9	2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Enrico PILOTTO.

Il geom. Enrico Pompanin nella sua qualità di Vicesindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'o.d.g. dell'odierna adunanza.

Atto esecutivo il ..... 04 MAG 2016

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Legge n. 147 del 27.12.2013, ha istituito la IUC, imposta unica comunale, che si compone dell'IMU, della TASI e della TARI;

VISTI gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 14.03.2011 e l'art. 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011 in materia di imposta municipale propria;

VISTO l'art. 1, comma 703, della Legge 147/2013 che lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, ed i commi 707 e 708 che apportano importanti modificazioni all'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

VISTI gli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 che riconoscono e disciplinano la potestà regolamentare dei Comuni relativa alle proprie entrate, sia di natura tributaria che patrimoniale;

CONSIDERATO che l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 dispone che:

- l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10;
- i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
- a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- l'imposta municipale propria non si applica:
  - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24.06.2008;
  - alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

CONSIDERATO anche che la predetta esclusione è stata estesa, dal 1° gennaio 2016, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

VISTO che l'art. 13 comma 10 del D.L. n. 201/2011 dispone che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi la stessa finalità pubblica;

VISTO che l'art. 1 comma 708 L. 147/2013 dispone che, a decorrere dal 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera f) della Legge di stabilità n. 228/2012 che stabilisce che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

VISTO che l'art. 1, comma 10, della Legge di stabilità n. 208/2015 ha aggiunto alla lettera a) del comma 3 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, la riduzione della base imponibile del 50 per cento anche alle seguenti unità immobiliari: *“unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23”*;

VISTO che l'art. 1, comma 53, della Legge di stabilità n. 208/2015 ha aggiunto il comma 6-bis all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, il quale stabilisce che, per gli immobili locati a canone concordato, di cui alla Legge n. 431/1998, l'imposta municipale propria è ridotta al 75 per cento;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi comunali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, dando atto che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 28.10.2015 con il quale è stato differito al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali;

VISTO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 01.03.2016, pubblicato in G.U. nr. 55 del 07/03/2016, è stato ulteriormente differito dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione, da parte degli enti locali, del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2016;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 25.08.2014;

RITENUTO di determinare le aliquote e le detrazioni nelle misure riportate nel successivo paragrafo, per le seguenti motivazioni:

- garantire il pareggio del bilancio tenuto conto dell'introito complessivo previsto dall'IMU, della riduzione dei trasferimenti dello Stato (fondo di solidarietà comunale);
- agevolare i residenti proprietari della casa di abitazione;
- agevolare le attività produttive presenti nel territorio;
- agevolare l'affitto delle seconde case in modo particolare a cittadini residenti con regolare contratto di locazione;

#### ALIQUOTE E DETRAZIONI:

- considerare direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 13, c. 2 del D.L. 201/2011, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
- applicare l'aliquota del 2 per mille per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;
- applicare per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, la detrazione di euro 200,00.-;
- applicare l'aliquota del 4,6 per mille all'unità immobiliare concessa in uso gratuito dal proprietario ai parenti di primo, secondo e terzo grado in linea retta e collaterale, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art.14 regolamento IUC);
- applicare l'aliquota del 4,6 per mille alle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato con contratto registrato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta, entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. La base imponibile è ridotta del 50 per cento;
- applicare l'aliquota del 4,6 per mille all'unità immobiliare, intestata ad Aziende, di cui all'art. 2555 C.C., destinata ad abitazione principale del socio o del familiare che presta la propria opera nell'azienda (primo, secondo e terzo grado in linea retta e collaterale) o del custode, con vincolo pertinenziale permanente all'attività produttiva, regolarmente intavolato, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La mancata presentazione della dichiarazione comporterà la non applicazione dell'agevolazione;
- applicare l'aliquota del 4,6 per mille a favore degli Enti non commerciali;
- applicare l'aliquota del 4,6 per mille a favore dei soggetti passivi intestatari di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali: A/10 - A/11 - C/1 - C/3;
- applicare l'aliquota del 5,6 per mille per i fabbricati locati con contratto regolarmente registrato a soggetto che utilizzi l'unità immobiliare come abitazione principale e vi risieda anagraficamente;
- applicare l'aliquota del 8,6 per mille per le unità immobiliari locare con contratto regolarmente registrato, ad uso abitativo;
- confermare l'aliquota standard del 7,6 per mille per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (gettito riservato allo Stato);
- applicare l'aliquota di base del 10,6 per mille alle restanti fattispecie;

VISTI:

- lo Statuto comunale vigente;
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni;
- la Legge n. 183 del 12 novembre 2011 (Legge Stabilità 2012);
- la Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di Stabilità 2013);
- la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge Stabilità 2014);
- la Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge Stabilità 2015);
- la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge Stabilità 2016);
- il D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

VISTO il punto e) dell'art. 172 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il punto f) dell'articolo 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

CONSIDERATO che la presente deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare nella seduta del 26.04.2016;

SENTITA l'esposizione del Segretario comunale, nonché gli interventi dei consiglieri comunali, di cui in allegato;

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del succitato Decreto Legislativo;

CON la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

Presenti	n. 9
Votanti	n. 9
Favorevoli	n. 6
Contrari	n. 3 (Ghezze Stefano, Ghedina Gianpietro, Dal Pont Rocco)

### **d e l i b e r a**

- 1) di dare atto di quanto in premessa;
- 2) di dare atto che la discussione è stata registrata e verrà successivamente trascritta;
- 3) di approvare per l'anno 2016 le seguenti aliquote e detrazioni IMU:
  - l'aliquota del 2 per mille per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;
  - applicare per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, la detrazione di euro 200,00.-, prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011. La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi la stessa finalità pubblica;

- considerare direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 13, c. 2 del D.L. 201/2011, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'aliquota del 4,6 per mille all'unità immobiliare concessa in uso gratuito dal proprietario ai parenti di primo, secondo e terzo grado in linea retta e collaterale, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 14 regolamento IUC);
- l'aliquota del 4,6 per mille all'unità immobiliare, fatta eccezione per quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato con contratto registrato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta, entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. La base imponibile è ridotta del 50 per cento;
- applicare l'aliquota del 4,6 per mille all'unità immobiliare, intestata ad Aziende, di cui all'art. 2555 C.C., destinata ad abitazione principale del socio o del familiare che presta la propria opera nell'azienda (primo, secondo e terzo grado in linea retta e collaterale) o del custode, con vincolo pertinenziale permanente all'attività produttiva, regolarmente intavolato, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La mancata presentazione della dichiarazione comporterà la non applicazione dell'agevolazione;
- l'aliquota del 4,6 per mille a favore degli Enti non commerciali;
- l'aliquota del 4,6 per mille a favore dei soggetti passivi intestatari di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali: A/10 – A/11 - C/1 – C/3;
- l'aliquota del 5,6 per mille per i fabbricati locati con contratto regolarmente registrato a soggetto che utilizzi l'unità immobiliare come abitazione principale e vi risieda anagraficamente. Per gli immobili locati a canone concordato, di cui all'art. 2, comma 3 della Legge n. 431/1998, l'imposta municipale propria è ridotta al 75 per cento;
- l'aliquota del 8,6 per mille per le unità immobiliari locate con contratto regolarmente registrato, ad uso abitativo. Per gli immobili locati a canone concordato, di cui all'art. 2, comma 3 della Legge n. 431/1998, l'imposta municipale propria è ridotta al 75 per cento;
- confermare l'aliquota standard del 7,6 per mille per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera f) della L. n. 228/2012, il cui gettito d'imposta è riservato allo Stato;
- l'aliquota di base del 10,6 per mille alle restanti fattispecie;

4) di invitare i contribuenti a comunicare gli estremi catastali e gli estremi del contratto degli immobili concessi in locazione, ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 5,6 per mille;

- 5) di invitare i contribuenti a comunicare gli estremi catastali e gli estremi del contratto degli immobili concessi in locazione, ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 8,6 per mille;
- 6) di dare atto che nella determinazione delle aliquote e della definizione della riduzione o detrazione sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;
- 7) di disporre che la presente deliberazione sia inviata telematicamente al Ministero delle Finanze, come previsto dall'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/97 e dall'art. 13, comma 13-bis del D. L. n. 201/2011.





## **ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.28 DEL 29.04.2016**

### **PUNTO N. 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO – IUC – IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2016.**

#### **PRESIDENTE**

La parola sempre al Segretario Comunale.

#### **SEGRETARIO**

Come è stato detto, per quanto riguarda le aliquote e la normativa comunale andiamo a mantenere tutto inalterato anche perché, come sapete, la Finanziaria 2016, la Legge di Stabilità 205, non consente aumenti di imposizione tributaria.

La novità fondamentale per quanto riguarda il 2016 per l'IMU è data dalla normativa statale che ha dato una precisa normazione per quanto riguarda il comodato gratuito e, intanto, ha vietato quella che l'assimilazione ad abitazione principale degli immobili dati in comodato gratuito, e ha esteso... ha introdotto una riduzione della base imponibile, il 50%, per le unità immobiliari... Vi leggo la normativa così siamo molto precisi: “..unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 – che come sapete sono le ville e i castelli, fattispecie molto rilevanti credo qui - concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente e nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale.”

Nella sostanza, questa riduzione della base imponibile del 50% è data in queste fattispecie molto ristrette in cui, per esempio, faccio un'esemplificazione semplice, un genitore dà al figlio con contratto di comodato l'utilizzo dell'immobile, registra il contratto e nel Comune può avere solo un altro immobile peraltro adibito ad abitazione principale.

Rimangono inalterate e, quindi, con l'aliquota fissata precedentemente del 4,6 per mille alle unità immobiliari... le normative comunali, cioè in noi applichiamo un'aliquota al 4,6 per mille a tutti gli altri comodati, come era stato stabilito, cioè “l'unità immobiliare concessa in uso gratuito dal proprietario ai parenti di primo, secondo e terzo grado in linea retta e collaterale, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”.

E, quindi, avremo una categoria generale dei comodati a cui sarà applicata l'aliquota del 4,6 per mille, se poi ricorrono tutte le fattispecie e le precisazioni della normativa statale ci sarà anche la riduzione del 50% della base imponibile, queste sono sostanzialmente le novità in materia di IMU perché tutto il resto rimane inalterato.

#### **PRESIDENTE**

Se ci sono interventi? Prego, Consigliere Ghedina.

#### **CONSIGLIERE GHEDINA GIANPIETRO**

Questo punto, come dice lei, era stato ampiamente dibattuto in sede di Commissione, lei ha spiegato, diciamo, la novità che non è una novità che non dipende dal Comune, ma dipende

a livello nazionale e, quindi, si ritorna, diciamo in poche parole, alla situazione pre... forse 2011, 2012 dove effettivamente c'era un'aliquota ridotta. Però non c'era la possibilità come accaduto per il 2014 e 2015 di avere una sorta di franchigia, mi pare di 500 euro che poteva essere tolta dall'abitazione che veniva data in uso gratuito ad uno dei familiari in linea retta. Questo effettivamente, come ho avuto modo di dire, è un'ulteriore penalizzazione in una situazione dove effettivamente a Cortina ci sono i valori molto alti e, quindi, rispetto diciamo a una situazione a livello nazionale in cui si parla di pochi euro, poche centinaia di euro, qui effettivamente penalizza il cittadino o il figlio rispetto... o il figlio.. diciamo il genitore a cui è dato l'uso gratuito di almeno un appartamento. Comunque la ringrazio per la spiegazione.

**PRESIDENTE**

Come ha detto lei, effettivamente è una situazione così, cioè a Cortina abbiamo le rendite catastali alte, perciò queste imposte vanno ad incidere parecchio sulle tasche dei cittadini. Come ha detto lei, il possibile l'abbiamo fatto, naturalmente siamo sottoposti alla normativa che ci dà Roma, più di così non si riesce a dare una mano ai cittadini insomma.

Se ci sono altri interventi o dichiarazioni di voto? Andiamo allora a votare il punto.

Favorevoli? Contrari? Astenuti?

**Esito della votazione: 3 contrari. Approvato dal Consiglio Comunale.**

**PRESIDENTE**

3 contrari. Il punto è approvato.

Passiamo all'ultimo punto dell'ordine del giorno, il n. 6, che è collegato a quello precedente.



**COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO**  
**COMUN DE ANPEZO**

CAP 32043 – Corso Italia, 33 – Tel. 0436 4291 Fax 0436 868445 C.F. - P.IVA 00087640256

**OGGETTO: IUC – IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – DETERMINAZIONE  
DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2016.**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, in conformità all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di delibera.

Cortina d'Ampezzo, 22 APR. 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dott. Enrico Pilotto

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, in conformità all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di delibera.

Cortina d'Ampezzo, 22.04.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dott. Augusto PAIS BECHER



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL VICESINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Enrico POMPANIN

F.to Dott. Enrico PILOTTO

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

CHE la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata a questo Albo Pretorio il 04 MAG 2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, (art. 124, c. 1, D. Lgs. n. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Enrico PILOTTO

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Enrico PILOTTO

---

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14 MAG 2016:

Li, 23 MAG 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Enrico PILOTTO

